



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7526 del 2010, proposto da:
Soc Fri El Green Power Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Micaela
Bianchi, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio
in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per
legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

RIGETTO RICHIESTA DI RIAMMISSIONE NEI TERMINI
PER L'INOLTRO DELLA RICHIESTA DI FONDI NECESSARI
PER LA REALIZZAZIONE , PREVIA EFFETTUAZIONE DI
UN ACCURATO STUDIO, DI UN PROGETTO

RIGUARDANTE L'ENERGIA PULITA OTTENUTA
MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DELLE CORRENTI
MARINE

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 giugno 2011 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, con decreto del direttore generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, del 18-1-2010, ha emesso un bando per la presentazione di progetti di ricerca industriale nell'ambito del programma operativo nazionale "Ricerca e Competitività 2007-2013".

Il bando prevedeva, all'art 8, la presentazione delle domande tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO, " che sarà attivo dal 10 febbraio 2010, entro e non oltre le ore 12 del 9 aprile 2010" . Ai sensi del comma 4 di tale articolo 8, "il predetto servizio on line consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte,

dovranno essere inviate entro i successivi sette giorni a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministero...”.

Successivamente, con decreto del direttore generale n° 84 dell'8-4-2010, dando atto delle “problematiche di adeguata funzionalità del sistema informatico SIRIO dovute ad una eccessiva intensificazione del traffico telematico concentrato all'approssimarsi dei termini di scadenza per la trasmissione delle domande con alta probabilità che i compilatori delle medesime non riescano a completare in tempo utile le procedure per l'archiviazione in formato digitale” sono state parzialmente modificate le modalità di trasmissione on line delle domande, prevedendo comunque il termine del 9 aprile, alle ore 12, per l'invio delle domande, ma consentendo l'invio successivo anche in via telematica di alcuni allegati espressamente indicati, entro le ore 24 del 14 aprile 2010.

La società ricorrente comunicava al Ministero con telegramma del 12-4-2010 di non essere riuscita a connettersi al sistema SIRIO, per malfunzionamenti, nella mattinata del 9 aprile, richiedendo una riammissione in termini.

Con nota del 20 maggio 2010 il Ministero respingeva la richiesta, non ravvisandone i presupposti.

Avverso tale atto è stato proposto il presente ricorso.

Con ordinanza dell'11-11-2010, questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare ai fini dell'ammissione con riserva e fissava l'udienza pubblica per il 1-6-2011.

Avverso tale ordinanza il Ministero ha proposto appello accolto dal Consiglio di Stato con ordinanza del 760 del 2011.

All'udienza pubblica del 1-6-2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Risulta dagli atti di causa e da quanto affermato dallo stesso Ministero con l'atto dell'8 aprile 2011 un malfunzionamento del sistema SIRIO, tale da portare il Ministero a prorogare il termine di presentazione delle domande, anche se solo relativamente all'invio telematico degli allegati.

Il mancato funzionamento del sistema è, inoltre, confermato dallo stesso rapporto tecnico del Cilea, soggetto convenzionato per la gestione del sistema.

In tale rapporto, depositato in giudizio dall'Amministrazione, infatti, si afferma che “nella mattinata di venerdì 9 aprile il traffico è stato molto intenso, ma non più intenso di quanto lo fosse stato il pomeriggio precedente; il ricorrente ha infatti aperto la domanda e compilato alcune sezioni dalle 16.21.25 dell'8 aprile 2010; in condizioni di intenso traffico i sistemi normalmente limitano il numero degli accessi per evitare il deterioramento delle prestazioni e quindi è possibile che il ricorrente non sia riuscito ad accedere ma il fenomeno non può essere durato l'intera mattinata; peraltro dal 7 aprile era presente sulla home page di Sirio un avviso che consigliava

agli utenti l'utilizzo del sistema nell'arco delle ventiquattro ore, in quanto nelle ore diurne il traffico era decisamente più intenso;" si afferma ancora che sono state trasmesse 403 domande.

Da tutte tali circostanze di fatto affermate dall'Amministrazione risulta la esistenza di varie problematiche di trasmissione on line degli atti, tali da consigliare l'invio anche notturno delle domande, dato l'intenso traffico diurno. Il fatto che altre domande, pari a 403, siano state trasmesse non può far venire meno le problematiche tecniche riconosciute dalla stessa amministrazione.

Il sistema, infatti, non risultava totalmente bloccato ma sovraccaricato, in modo da non consentire l'accesso contemporaneo di tutti i richiedenti.

Risulta, altresì, dalle affermazioni del citato rapporto che la società ricorrente ha provato ad accedere, iniziando la compilazione della domanda dal pomeriggio dell'8 aprile, giorno precedente la data di scadenza (9 aprile). Non si può dunque neppure far carico alla società di non avere prima provveduto ad inoltrare la domanda. Né si può ritenere che avrebbe dovuto connettersi ancora prima essendo disponibile il sito dal febbraio, essendo ragionevole ritenere che i partecipanti potessero compilare la domanda anche l'ultimo giorno.

Tali circostanze confermano la illegittimità del provvedimento con cui è stata negata una riammissione in termini alla società ricorrente, in quanto in contrasto con i principi di affidamento e buona fede, ormai affermati dalla giurisprudenza anche per la pubblica

amministrazione (Cfr Cons. Stato Sez. VI, 17.10.2006, n. 6190, Consiglio di stato, sez. V, 26 gennaio 2011 , n. 550), per cui i principi di tutela dell'affidamento e di correttezza dell'azione amministrativa e la generale clausola di buona fede informano l'azione amministrativa nel suo complesso)

La illegittimità emerge, poi, chiaramente dalla contraddittorietà con il provvedimento di proroga fino al 14 aprile adottato spontaneamente dall'Amministrazione, ma solo limitatamente alla trasmissione di alcuni allegati.

Né può condurre a diversa conclusione il fatto che si tratti di una procedura concorsuale.

Infatti, i principi di buona fede e di affidamento del privato, nonché quello della massima partecipazione sono stati affermati dalla giurisprudenza proprio relativamente a tali materie (cfr di recente Consiglio Stato , sez. V, 01 aprile 2011 , n. 2021, per cui tutte le disposizioni che regolano lo svolgimento della gara per la scelta del contraente, contenute nel bando, nella lettera di invito, nel capitolato o nei chiarimenti comunicati con le medesime modalità degli atti di gara, concorrono a formarne la disciplina per cui, in caso di equivocità, un corretto rapporto tra Amministrazione e privato, rispettoso dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa, di imparzialità e di buona fede, impone la tutela dell'affidamento degli interessati in buona fede mediante l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara e che sia conforme

all'intento dell'Amministrazione di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo più vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi; cfr , altresì, Consiglio di stato, sez. V, 26 gennaio 2011 , n. 550, per cui le conseguenze di una condotta colposa della stazione appaltante non possono essere traslate a carico del soggetto partecipante con la comminatoria dell'esclusione dalla procedura).

Il ricorso sotto tali profili è, quindi, fondato e deve essere accolto con annullamento dell'atto impugnato.

In considerazione della particolarità della vicenda in fatto sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)